



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "FESTE DI VIA: REGOLE CHIARE PER I COMMERCianti CHE RESISTONO ALLA CRISI E LAVORANO PER LA PROMOZIONE DEL LORO QUARTIERE" PRESENTATA IN DATA 4 LUGLIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- per "festa di via" si intende l'attività di promozione commerciale, con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano (articolo 1, comma 1, Regolamento delle feste di via, n. 366);
- le feste di via hanno finalità di aggregazione della popolazione residente nel quartiere e perseguono prevalenti finalità di sviluppo economico abbinate a finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà; non possono essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività di carattere commerciale, ma devono prevedere la contestuale offerta di momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale (articolo 3, Regolamento n. 366);

TENUTO CONTO CHE

- i soggetti promotori delle feste di via sono le associazioni di via riconosciute dalle Circoscrizioni ai sensi delle disposizioni stabilite dal Consiglio Comunale ed inserite nell'apposito Albo tenuto dalla Circoscrizione (articolo 4, comma 1, Regolamento n. 366);
- le associazioni di via realizzano le feste di via nel proprio ambito territoriale di riferimento e costituiscono l'unico referente che ha titolo di relazionarsi riguardo ad aspetti inerenti l'organizzazione con i singoli operatori che partecipano alla manifestazione, con la Circoscrizione e con l'Amministrazione Comunale (articolo 4, comma 2, Regolamento n. 366);
- le autorizzazioni, concessioni o i titoli comunque denominati e necessari al regolare svolgimento della festa di via devono essere richiesti agli uffici ed enti competenti

dall'associazione promotrice ed a quest'ultima intestati (articolo 4, comma 4, Regolamento n. 366);

CONSIDERATO CHE

- il promotore della festa di via deve provvedere a richiedere ed ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste (ad esempio: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessioni di suolo pubblico, eccetera); la concessione di suolo pubblico deve essere rilasciata entro 20 giorni antecedenti alla data di svolgimento della festa di via (articolo 10, commi 2 e 6, Regolamento n. 366);
- il presidente dell'associazione di via promotrice della festa di via deve assicurare la propria presenza per tutta la durata della manifestazione; inoltre, devono essere presenti almeno due addetti alla sicurezza adeguatamente formati (articolo 12, comma 1, Regolamento n. 366);
- la Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, con particolare riguardo al numero effettivo dei posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici ed operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale, all'allestimento degli spazi ed al rispetto degli indicatori economici della proposta progettuale (articolo 13, comma 2, Regolamento n. 366);
- il Corpo di Polizia Municipale assicura il rispetto delle norme in materia di commercio su area pubblica, con particolare riferimento al contrasto all'abusivismo commerciale ed alla contraffazione (articolo 15, comma 4, Regolamento n. 366);

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) a quale ufficio debba essere presentata l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico, chi fornisca la segnaletica verticale, a chi competa la collocazione della segnaletica e con quali tempistiche, quali siano le caratteristiche che deve possedere la segnaletica per essere valida ed efficace, a chi spetti il compito per la verifica circa la corretta collocazione della segnaletica verticale;
- 2) a quale ufficio competano le verifiche circa la percentuale di esercizi pubblici ed operatori del commercio fisso aperti/chiusi/che hanno cessato l'attività;

- 3) se il canone per l'occupazione del suolo pubblico in occasione delle feste di via sia di importo uguale o differente rispetto al canone ordinario, quali siano i parametri di calcolo del suolo e se gli stessi tengano conto che trattasi di un evento di promozione commerciale;
- 4) se sia ancora vigente ed efficace l'articolo 15, comma 4, del Regolamento n. 366 e/o se in occasione delle feste di via vengano attribuite specifiche funzioni di vigilanza al soggetto responsabile dell'associazione e promotore della festa di via per il contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.

F.to Silvio Magliano